

**TAR LAZIO – ROMA**  
**- SEZIONE III BIS –**  
**UDIENZA C.C. CAUTELARE DEL 5.9.2024**

***ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM***  
**NEL RICORSO RG 8844/2024**

PER i professori:

- 1) BRUNO PAOLA [REDACTED]
- 2) FABRIZIO ANTONIETTA [REDACTED]
- 3) FAVOTTO VANIA [REDACTED]
- 4) LEGNAME ANTONIA ROSARIA [REDACTED]
- 5) STRANGIS GABRIELLA [REDACTED]
- 6) RUPPI SILVIA [REDACTED]
- 7) SOLLAZZO FEDERICA [REDACTED]
- 8) PICA PATRIZIA [REDACTED]

tutti rappresentati e difesi - giusta mandato rilasciato su foglio separato da intendersi apposto in calce al presente atto – dagli Avv.ti Luigi Pitaro [REDACTED] e Manfredo Piazza [REDACTED] con domicilio digitale presso gli indirizzi pec: [REDACTED] e [REDACTED] nonché domicilio fisico presso [REDACTED]

*interventori ad opponendum*

**NEL RICORSO**

**proposto**

dai professori

- 1 ANTONACI ARIANNA [REDACTED]
- 2 CAPORUSSO GIACOMO [REDACTED]
- 3 CARRIERE GIANLUCA ETTORE [REDACTED]

- 4 GALASSI SILVIA [REDACTED]
- 5 GEMINALE RAFFAELLA [REDACTED]
- 6 GISMONDI ALESSANDRA [REDACTED]
- 7 LA POLLA RAFFAELLA ADRIANA [REDACTED]
- 8 LIMONGELLI ROSA MARIA [REDACTED]
- 9 LOMBARDI CATERINA [REDACTED]
- 10 LORUSSO PATRIZIA [REDACTED]
- 11 MACINA CRISTINA [REDACTED]
- 12 MITOLA MARIELLA [REDACTED]
- 13 PERNIOLA CINZIA [REDACTED]
- 14 PERRONE CARMINE GIUSEPPE [REDACTED]
- 15 PORCELLUZZI ALESSANDRO [REDACTED]
- 16 RIBECCO SERGIO [REDACTED]
- 17 STRIANI VANESSA [REDACTED]

tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ettore Nesi e Francesco Paolini *ricorrenti*

**CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma;**

- tutti gli Uffici Scolastici Regionali Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto, in persona dei rappresentati p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Roma *resistenti*

Nonché Nei Confronti dell' Avv. Maria Gabriella Celia

controinteressata

**avente a oggetto: l'annullamento – previa sospensione – dei seguenti atti:**

- Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107;
- Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 (doc. n. 8 e n. 9);
- Avviso del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali" (doc. n. 7);
- singoli provvedimenti di nomina, di data e numeri incogniti, relativi ai candidati all'elenco graduato approvato con Decreto 9 agosto 2024, n. 2187.

**I**  
**OMESSA NOTIFICA DEL RICORSO A TUTTI I SOGGETTI  
CONTROINTERESSATI**

Preliminarmente, va evidenziato che gli attuali interventori hanno appreso del tutto incidentalmente della pendenza di diversi ricorsi proposti, con i quali vengono impugnati gli atti sopra indicate riguardanti tutti i partecipanti al concorso straordinario di cui al DM 8.6.2023 e relative atti e provvedimenti ivi compresa da ultimo l'elenco degli ammessi al Corso di formazione.

E' evidente l'interesse a resistere al suddetto ricorso da parte di tutti coloro che hanno superato la prova di accesso al Corso di formazione e hanno anche sostenuto il Corso stesso per essere immessi in ruolo, quali gli odierni intervenienti i quali sono espressamente contemplati nella graduatoria impugnata dai ricorrenti.

E' necessario pertanto che venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che, nei vari UU.SS.RR., hanno superato la prova preselettiva e sono stati ammessi alla prova scritta.

**II**

**INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER MANIFESTA CARENZA DI INTERESSE (SOTTO IL PROFILO DELL'ATTUALITA' E CONCRETEZZA DELLA ASSERTITA LESIONE) PER MANCANZA DI UNA POSIZIONE GIURIDICA TUTELABILE**, ATTESO CHE LA PROCEDURA CONCURSUALE ALLA QUALE PARTECIPANO I RICORRENTI E' ANCORA IN CORSO ED ESSI NON HANNO ACQUISITO ALCUNA POSIZIONE DEFINITIVA, BENSI' HANNO SUPERATO SOLTANTO LA PROVA PRESELETTIVA. GLI STESSI NON SONO DUNQUE TITOLARI DI INTERESSE QUALIFICATO A IMPUGNARE GLI ATTI ATTESO CHE NON C'E' ALCUNA CERTEZZA CHE ALL'ESITO FINALE DELLA PROCEDURA CONCURSUALE ALLA QUALE STANNO PARTECIPANDO SI CONCLUDERA' PER LORO VITTORIOSAMENTE

**III**

**MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA CAUTELARE  
PER INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA**

Il Decreto Presidenziale Cautelare monocratico con cui è stata accolta la relativa istanza non merita la conferma in sede cautelare collegiale, in quanto, attualmente non sussiste il danno grave ed irreparabile paventato dai ricorrenti, in quanto appare assolutamente prevalente rispetto all'interesse personale e individuale dei singoli ricorrenti, l'interesse pubblico, coincidente con quello dei ricorrenti, a portare a conclusione il concorso straordinario, che costituisce la coda finale di un procedimento concorsuale che è iniziato nel 2017 e che i candidati or qui intervenienti hanno sostanzialmente dovuto vincere superando le relative prove per bene due volte. la sospensione della graduatoria del 9.08.2024, comporta una sostanziale paralisi nella copertura degli organici, in quanto le assegnazioni dei dirigenti scolastici da parte dei vari UU.SS.RR. predisposte per effetto della graduatoria, attualmente sospese, non consentirebbero, prima dell'inizio dell'A.S. nelle varie regioni di procedere e costituirebbe un ben più grave e irreparabile pregiudizio sia per l'Amministrazione sia per gli odigni intervenienti, i quali vedrebbero così sfumata la possibilità di essere immessi in ruolo secondo la previsione del Legislatore che ha stabilito l'immissione in ruolo per detto personale vincitore del concorso straordinario per l'A.S. 2024/2025 con decorrenza dal primo gennaio sui posti vacanti con priorità sulle altre assunzioni.

Ma il danno principale e più rilevante è quell che ricade scuole che subiscono la sospensione della graduatoria e il mancato completamento dell'iter di assegnazione di cui al concorso straordinario, con privazione del Dirigente Scolastico che è il perno di tutte le attività essenziali degli istituti scolastici.

Ne risulterebbero rallentate, a discapito della popolazione scolastica, in un momento topico qual'è

senz'altro l'avvio dell'Anno scolastico, tutti gli adempimenti in materia di pianificazione della sicurezza, sorveglianza e monitoraggio del rispetto delle norme di sicurezza, la formazione del personale in materia di sicurezza, la collaborazione con le autorità competenti a garantire la sicurezza dei locali scolastici, i rapporti con gli enti locali e le forze dell'ordine , vigili del fuoco, la previa valutazione dei rischi all'interno dei medesimi locali, e quant'altro.

### **INESISTENZA DEL FUMUS**

I ricorrenti, com'è dato leggere nell'atto introduttivo del presente giudizio, sono ben consapevoli che la posizione giuridica dei controinteressati è tutelata dalla Legge speciale che ne ha disciplinato la procedura riservata con concorso straordinario, dettata da esigenze specifiche ed eccezionali che hanno determinato certamente anche un aggravio per i candidati, che oltre ad avere dovuto sostenere e superare le prove dell'originario concorso ordinario, hanno dovuto ripetere il concorso sostenendo una prova scritta o orale per poter avere accesso al Corso di formazione propedeutico alla loro immissione in ruolo quali dirigenti scolastici, nonché una prova finale conclusiva del Corso medesimo..

Dunque, è del tutto legittimo che il legislatore abbia voluto consentire loro di poter essere immessi in via prioritaria rispetto alle altre forme di arruolamento, compresa quella per la quale concorrono gli odierni ricorrenti.

### **CONCLUSIONI**

Per quanto sopra dedotto ed eccepito, si chiede di revocare il decreto Presidenziale monocratico e respingere l'istanza cautelare e il ricorso proposto, mancando palesemente I presupposti del *preiculum in mora* e del *fumus boni iuris*.

**Roma, 02.09.2024**

**Avv. LUIGI PITARO**

**Avv. MANFREDO PIAZZA**